

Regolamento didattico d'Ateneo

ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 27°

Il regolamento che segue, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 14 gennaio 2008, dovrà comunque essere approvato dal ministero.

Le varie parti del regolamento (normativa ministeriale, norme UNIPI già deliberate, articoli presi dal vecchio regolamento, parti nuove) sono evidenziate nel documento con colori diversi:

- in nero le parti prese da norme di legge e dalla normativa ministeriale (in particolare D.M. 270/2004)
- in **verde** gli articoli presi dal nostro RDA
- in **rosso** le parti prese dalle linee guida dell'Ateneo o comunque già approvate dal Senato accademico (es. percorsi di eccellenza)
- in **nero grassetto** le parti nuove

INDICE

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1- Ambito di applicazione

Art. 2 - Definizioni

CAPO II – ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Art. 3 Titoli

Art. 4 Corsi di laurea

Art. 5 Corsi di laurea magistrale

Art. 6 Corsi di specializzazione

Art. 7 Dottorati di ricerca

Art. 8 Master e formazione permanente

Art. 9 Istituzione e modificazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale

Art. 10 Attivazione e disattivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale

CAPO III – REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Art. 11 Ordinamenti didattici dei corsi di studio

Art. 12 Quadro delle attività formative dei corsi di laurea

Art. 13 Quadro delle attività formative dei corsi di laurea magistrale

Art. 14 Regolamenti didattici dei corsi di studio

Art. 15 Percorsi di eccellenza

Art. 16 Crediti formativi universitari

Art. 17 Riconoscimento dei crediti e dei titoli accademici esteri

Art. 18 Requisiti di ammissione ai corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative

CAPO IV – PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Art. 19 Programmazione e coordinamento della didattica

Art. 20 Calendari, durata e validità dell'attività didattica

Art. 21 Orari e agende delle attività didattiche

Art. 22 Valutazione delle attività didattiche

CAPO V– VERIFICHE DI PROFITTO E PROVA FINALE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

Art. 23 Verifiche di profitto

Art. 24 Condizioni di accesso agli esami di profitto e di loro verbalizzazione

Art. 25 Esami finali di corso di studio

CAPO VI– STUDENTI

Art. 26 Orientamento e tutorato

Art. 27 Studente lavoratore

Art. 28 Mobilità studentesca

Art. 29 Corsi singoli

Art. 30 Effetti della decadenza e della rinuncia

CAPO VII – CORSI DI STUDIO INTERFACOLTA'

Art. 31 Corsi di studio interfacoltà

CAPO VIII– NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 Ulteriori competenze del Senato accademico in materia didattica e nelle materie amministrative correlate

Art. 33 Norme transitorie

Art. 34 Allegati al regolamento

Art. 35 Approvazione del regolamento

ALLEGATI

1. ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale
2. ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione

CAPO I – NORME GENERALI

ART. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 11 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e nel rispetto dello Statuto di ateneo, gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio.

ART. 2

Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento s'intende:

1. per Regolamento Generale sull'Autonomia, il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 che detta "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

2. per corsi di studio, i Corsi di Laurea, di Laurea magistrale e di specializzazione, come individuati nell'art. 1 del D.M. 270/04;

3. per titoli di studio, la Laurea, la Laurea magistrale e il diploma di specializzazione, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio;

4. per Decreti Ministeriali i Decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della Legge 15 Maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;

5. per Ministero il Ministero dell'Università e della Ricerca;

6. per classe di appartenenza dei corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 270/04;

7. per Settori scientifico-disciplinari i raggruppamenti di discipline di cui al Decreto ministeriale del 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche;

8. per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai Decreti ministeriali;

9. per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata

preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei corsi di studio;

10. per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e di abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;

11. per Ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano il corso di studio medesimo, come specificato nell' art. 11;

12. per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall' Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;

13. per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;

14. per Regolamenti didattici dei corsi di studio i regolamenti di cui all'art. 14.;

15 per Percorsi di Eccellenza, i percorsi formativi non tematici di cui all'art. 15 che hanno lo scopo di approfondire ed integrare la preparazione offerta dai corsi di studio e di valorizzare gli studenti più meritevoli;

16 per Università o ateneo, l'Università di Pisa;

17 per Statuto, lo Statuto dell'Università di Pisa emanato con decreto rettorale n. 1196 del 30 settembre 1994 e successive modifiche e integrazioni;

CAPO II – ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

ART. 3

Titoli

1. L'Università rilascia i seguenti titoli:

- a. Laurea (L)
- b. Laurea magistrale (LM)

2. L'Università rilascia altresì il Diploma di specializzazione (DS) e il Dottorato di ricerca (DR).

3. L'Università rilascia i titoli di master universitario di I e di II livello.

4. I titoli previsti dal presente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri. Il conferimento dei titoli congiunti è regolamentato dalle convenzioni stipulate con gli atenei interessati

5. L'Università rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporti, secondo modelli conformi a quelli concordati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

ART. 4

Corsi di Laurea

1. La Laurea è conseguita al termine del Corso di Laurea. A coloro che conseguono la Laurea compete la qualifica accademica di dottore.

2. Il Corso di Laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

3. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 2, è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro e all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione Europea.

4. Per conseguire la Laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione europea, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite nei regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua. La durata normale del Corso di Laurea è di tre anni.

5. Tutti gli iscritti ai corsi di Laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi così come definiti dagli specifici ordinamenti didattici, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti. I gruppi di affinità sono deliberati dal Senato accademico.

6. I diversi corsi di laurea afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 40 crediti. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei crediti per ciascun settore scientifico disciplinare. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell'altro.

7. Nell'ambito di un corso di laurea possono essere definiti diversi curricula. Un curriculum è *professionalizzante* se ha l'obiettivo di impartire conoscenze spendibili sul piano professionale subito dopo la laurea. Un curriculum professionalizzante deve assicurare comunque allo studente un'adeguata preparazione di base. Un curriculum è invece *metodologico* se ha l'obiettivo di impartire un'ampia preparazione scientifica di base, che trova generalmente il suo naturale completamento in una laurea magistrale. I curricula istituiti nell'ambito di uno stesso corso di laurea hanno almeno 90 CFU in comune.

8. I corsi di laurea appartenenti alla medesima classe hanno identico valore legale.

9. L'Università può istituire un corso di laurea nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi. Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al terzo anno.

ART. 5

Corsi di Laurea magistrale

1. La laurea magistrale è conseguita al termine del Corso di Laurea magistrale. A coloro che conseguono la Laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale. La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea specialistica secondo il D.M. 509/99 e a coloro che hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99.

2. Il Corso di Laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. **All'interno di una laurea magistrale possono essere previsti percorsi specificamente dedicati alla formazione per la ricerca, anche sulla base di scuole di dottorato attive nell'ateneo.**

3. Per conseguire la Laurea magistrale, fatti salvi i corsi di studio a ciclo unico di cui al comma 7, lo studente deve aver acquisito i 120 crediti previsti dallo specifico Ordinamento. La durata normale del Corso di Laurea magistrale è di due anni.

4. I diversi corsi di laurea magistrale afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 30 crediti. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei crediti per ciascun settore scientifico-disciplinare. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell'altro.

5. I corsi di laurea magistrale appartenenti alla medesima classe hanno identico valore legale.

6. L'Università può istituire un corso di laurea magistrale nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi. Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al secondo anno.

7. I corsi di laurea magistrale a ciclo unico sono regolati da specifiche normative in materia e la loro durata normale è di cinque o sei anni. Per conseguire la laurea magistrale nei corsi a ciclo unico lo studente deve aver maturato 300 o 360 crediti, a seconda della durata del corso, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

ART. 6

Corsi di specializzazione

1. Il diploma di specializzazione è conseguito al termine del corso di specializzazione.
2. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e viene istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.
3. Per essere ammessi a un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. Gli specifici requisiti di ammissione ai corsi di specializzazione istituiti e attivati dall'Università sono indicati nei relativi ordinamenti didattici, formulati in conformità alle classi cui afferiscono i singoli corsi.
4. Per conseguire il Diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito il numero di crediti previsti dalla classe di appartenenza del corso di specializzazione, come specificato dal relativo ordinamento didattico.

ART. 7

Dottorati di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dalle pertinenti norme legislative e regolamentari nazionali e dallo specifico regolamento di ateneo.
2. Per essere ammessi a un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale, o della laurea specialistica o della laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/99, o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
3. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca, compete la qualifica accademica di dottore di ricerca.

ART. 8

Master e formazione permanente

1. L'Università attiva corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, alla conclusione dei quali rilascia i Master universitari di primo e di secondo livello.
2. Per essere ammessi a un master di primo livello occorre essere in possesso della laurea o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Per essere ammessi a un master di secondo livello occorre essere in possesso della laurea magistrale, o della laurea specialistica, o della laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/99, o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

3. Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la Laurea o la Laurea magistrale. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del master è, di norma, di un anno.

3. Le norme relative all'istituzione, attivazione e organizzazione dei master universitari sono contenute in un apposito regolamento di ateneo.

4. Ai sensi della normativa in vigore, l'Università, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sviluppa iniziative formative destinate all'educazione lungo tutto l'arco della vita. L'organizzazione di tali attività formative è disciplinata dal Senato accademico.

ART. 9

Istituzione e modificazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. L'Università progetta e adegua i propri corsi di studio tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali, e assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi stessi.

2. I corsi di laurea e di laurea magistrale sono istituiti e modificati nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dal DM n. 270/2004, dai correlati provvedimenti ministeriali e dal presente Regolamento, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di programmazione del sistema universitario. I corsi sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici.

3. I corsi di studio possono essere istituiti con denominazione formulata in lingua straniera e prevedere che le relative attività formative si svolgano nella medesima lingua.

4. L'istituzione di un corso di studio con il relativo ordinamento didattico è deliberata dal Senato Accademico, su proposta di una o più Facoltà. L'istituzione dei corsi di studio interfacoltà è disciplinata dall'art. 31.

5. In merito alle nuove iniziative didattiche devono essere acquisiti il parere di competenza del Nucleo di valutazione dell'Ateneo, che stende un'apposita relazione tecnica, e il parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento universitario.

6. La proposta di istituzione di un corso di studio deve essere corredata da una breve relazione che descriva le attività di ricerca, svolte da docenti del corso di studio, coerenti e rilevanti rispetto agli obiettivi formativi del corso stesso.

7. La proposta di istituzione deve essere corredata, come elemento di trasparenza verso gli studenti, da una relazione da cui si rilevi l'interesse della società per la figura professionale del laureato. La relazione può tenere conto delle statistiche che vengono rese note annualmente da parte di istituti di rilevazione accreditati.

8. Le determinazioni relative agli ordinamenti didattici, di cui al successivo art. 12, sono assunte previa consultazione con organizzazioni e rappresentanze delle professioni, dei servizi

e della produzione, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

ART. 10

Attivazione e disattivazione dei corsi di laurea e laurea magistrale

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DM 270/2004, delle Linee guida di cui al DM 386/2007, il Senato Accademico, sulla base delle proposte avanzate dai Consigli di Facoltà, entro le scadenze e secondo le procedure individuate dal Ministero, delibera in merito ai corsi di studio da attivare nell'anno accademico successivo, nel rispetto dei requisiti necessari, determinati dalla normativa ministeriale e nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario e previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'Ateneo.

2. Si intendono come requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale :

- a) i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati alle caratteristiche dei corsi;
- b) i requisiti per l'assicurazione della qualità dei processi formativi;
- c) i requisiti di strutture e di docenza di ruolo che devono essere disponibili per sostenere i corsi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa in vigore;
- d) le regole dimensionali relative al numero degli studenti sostenibile per ciascun corso di studio, così come definite dalla normativa ministeriale. **Inoltre non possono essere attivati, salvo deroghe deliberate dal Senato Accademico, corsi di laurea che abbiano avuto una media annuale inferiore a 20 immatricolati negli ultimi tre anni.**

3. Il Senato accademico, su proposta delle strutture didattiche competenti, può deliberare, con adeguata motivazione, la limitazione degli accessi ai corsi di laurea e di laurea magistrale nei casi previsti dalla normativa vigente. La richiesta è trasmessa al Ministero per la prevista autorizzazione.

3. Un corso di laurea (laurea magistrale) può essere attivato a condizione che almeno 90 CFU (60 CFU per le lauree magistrali) siano tenuti da professori o ricercatori di ruolo presso l'ateneo o presso altri atenei in base a specifiche convenzioni. Inoltre ogni docente non può essere contato più di due volte per insegnamenti tenuti in corsi di laurea o in corsi di laurea magistrale, sia nel proprio che in altri atenei. Il numero minimo di CFU è inoltre di 150 per le lauree con durata cinque anni e 180 per quelle con durata sei anni.

Almeno ulteriori 30 CFU per le lauree, 50 CFU per le lauree a ciclo unico di cinque anni e 60 CFU per le lauree a ciclo unico di sei anni devono essere attribuiti a docenti dell'Università di Pisa o di altre università (anche in assenza di convenzioni).

I CFU di cui sopra devono includere la maggior parte dei crediti associati alle attività di base e caratterizzanti del corso di studio e delle attività obbligatorie per tutti gli studenti.

4. Verificato per ciascun corso di studio da attivare il possesso dei requisiti indicati ai precedenti punti ed acquisito il parere favorevole del Nucleo di valutazione, i corsi, corredati delle informazioni individuate dall'apposito decreto direttoriale, sono inseriti nella banca dati dell'offerta formativa ministeriale.

5. Nel caso di disattivazione di un corso di laurea o di laurea magistrale, l'Università garantisce agli studenti già iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo, disciplinando comunque la facoltà per gli stessi studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

CAPO III – REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

ART. 11

Ordinamenti didattici dei corsi di studio

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, deliberati contestualmente alla loro istituzione secondo le modalità indicate al precedente art. 9, sono approvati dal Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e sono emanati con decreto del Rettore. La loro entrata in vigore è stabilita dal predetto decreto di emanazione. Con le stesse procedure sono approvate le modifiche agli ordinamenti.

2. L'Ordinamento, nel rispetto dei decreti ministeriali delle classi di laurea, determina in particolare:

- a) la denominazione, gli obiettivi formativi del corso di studio e la relativa classe di appartenenza, o le relative classi qualora si tratti di corso interclasse;
- b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
- c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
- d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono assunte dagli organi accademici previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

ART. 12

Attività formative dei corsi di laurea

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:

- a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza del corso;
- b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
- c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
- d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;
- e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione europea diversa dall'italiano;
- g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale;
- h) nell'ipotesi di corsi orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali e, pertanto, all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, attività formative relative a stages e tirocini formativi presso imprese, pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, studi professionali e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base sia in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.

3. Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del comma 1, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relative crediti, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.

4. Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera c) del comma 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 18 (art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007). Per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le attività di base e/o caratterizzanti. L'utilizzo come affini o integrativi di settori già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato.

5. Per quanto concerne le attività di cui alla lettera d) del comma 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 12 (art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007) e il massimo pari a 18.

6. Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera e) del comma 1, alla preparazione della prova finale sono assegnati almeno 6 CFU per i curricula professionalizzanti. Per i curricula metodologici, l'attività di preparazione della prova finale deve essere definita coerentemente al percorso formativo anche tenendo conto della prosecuzione degli studi nella laurea magistrale e può corrispondere a un numero di crediti inferiore.

7. Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera h) del comma 1, all'attività di tirocinio sono assegnati almeno 6 CFU nel caso di corso di laurea professionalizzante, mentre il tirocinio può mancare se il curriculum è metodologico.

ART. 13

Attività formative dei corsi di laurea magistrale

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea magistrale sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:

- a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza per i corsi a ciclo unico;
- b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
- c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli caratterizzanti, e a quelli di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
- d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;
- e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. Per conseguire la laurea magistrale è richiesta la predisposizione e presentazione di una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di un relatore;
- f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione europea diversa dall'italiano per i corsi a ciclo unico;
- g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale devono assicurare agli studenti una solida preparazione nelle discipline caratterizzanti, e in quelle di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.

3. Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del comma 1, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea magistrale siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relative crediti, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.

4. Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera c) del comma 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 12 (art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007). Per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le attività caratterizzanti, e per le attività di base e/o caratterizzanti nel caso di classi riferite a corsi a ciclo unico. L'utilizzo come affini o integrativi di settori già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato.

5. Per quanto concerne le attività di cui alla lettera d) del comma 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 8 (art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007). Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline caratterizzanti e di base (nei corsi a ciclo unico).

6. Per quanto concerne le attività di cui alla lettera e) del comma 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 15.

ART. 14

Regolamenti didattici dei corsi di studio

1. In base al comma 1 dell'Art. 12 del D.M. 270/04, il Regolamento didattico di un corso di studio specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio in conformità con l'Ordinamento didattico nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.

2. I regolamenti di corso di studio sono presentati, utilizzando l'apposita banca dati dell'Ateneo in un *formato uniforme*, che prevede una descrizione chiara e trasparente delle attività del corso di studio, degli eventuali curricula e delle regole per la definizione dei piani di studio individuali degli studenti. Il formato prevede inoltre una descrizione del corso secondo schemi europei, al fine di favorire il rilascio del Supplemento al Diploma.

3. I regolamenti di corso di studio sono approvati in fase di attivazione annuale dei corsi stessi ai sensi dell'Art. 10, comma 1. All'atto della prima attivazione di un corso il regolamento è approvato dal Senato accademico. Le successive modifiche sono approvate dalle Facoltà qualora siano conformi alle norme legislative e regolamentari nazionali e al presente regolamento e non alterino la struttura del regolamento del corso di studio. Sono da considerarsi modifiche che alternano la struttura in particolare quelle relative al numero e alla tipologia dei curricula. Tutte le delibere delle Facoltà relative

alle modifiche di regolamento sono inviate all'amministrazione per la verifica di conformità. I regolamenti e le loro successive modifiche sono emanati con decreto del rettore.

4. I regolamenti sono inseriti nell'apposita banca dati dell'Ateneo entro la stessa scadenza prevista per l'inserimento nella banca dati ministeriale dell'offerta formativa e sono pubblicati sul sito web dell'Ateneo.

5. Il Regolamento didattico del corso di studio determina:

- a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli;
- b) l'elenco delle altre attività formative, comprese quelle a scelta libera dello studente e quelle relative alla prova finale;
- c) gli obiettivi formativi specifici, i crediti, le eventuali propedeuticità e la modalità di verifica di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
- d) i requisiti per l'ammissione al corso di studio e le modalità di verifica degli eventuali obblighi formativi, nonché l'indicazione delle eventuali attività propedeutiche e di recupero.
- e) i *curricula* offerti agli studenti, le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali e **la distribuzione delle attività formative sugli anni di corso;**
- f) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
- g) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.

h) Le modalità di determinazione del voto di laurea e di laurea magistrale

6. In ciascun curriculum appartenente ad un corso di laurea non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto. Per le lauree magistrali, il limite è 12 esami, per le lauree a ciclo unico con durata di 5 e 6 anni è rispettivamente di 30 e 36 esami. **Non si considerano nel computo del numero di esami o valutazioni finali le idoneità informatiche e linguistiche, i tirocini e la prova finale, mentre la scelta dello studente viene fatta valere per non più di un esame.**

7. **Ogni attività formativa non può prevedere più di due moduli. Gli obiettivi formativi dei moduli devono essere coerenti con gli obiettivi formativi del corso di insegnamento. Ogni modulo deve corrispondere ad almeno 3 CFU. Sono possibili deroghe che devono essere comunque approvate dal senato accademico.**

8. **Relativamente alle attività formative a scelta libera, lo studente può scegliere una qualsiasi attività formativa fra gli insegnamenti attivati nell'ateneo, purché coerente con il progetto formativo. La coerenza delle attività scelte dallo studente con il progetto formativo deve essere approvata dal Consiglio di Corso di Studio, anche tenendo conto degli specifici interessi culturali e di sviluppo di carriera dello studente. E' possibile anche indicare nel regolamento didattico del corso di studio una rosa di attività consigliate per le quali la coerenza con il progetto formativo è automaticamente verificata. Può essere consentita l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti, purché non vi sia sovrapposizione di contenuti con le altre attività.**

9. Le disposizioni dei Regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal Senato Accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendo dal parere.

10. I corsi di studio assicurano la periodica revisione dei Regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o ad altra attività formativa.

ART. 15

Percorsi di eccellenza

1. Nell'ambito di ciascun corso di studio può essere attivato un Percorso di Eccellenza. Il Percorso di Eccellenza arricchisce il curriculum normale con attività formative aggiuntive (esami, seminari, tirocini etc.) appartenenti all'offerta didattica dell'Ateneo.
2. Il Percorso di eccellenza deve essere previsto nel regolamento didattico del corso.
3. Per essere ammessi ad un percorso di eccellenza e per rimanere nel percorso è necessario rispettare specifici requisiti di merito. Il numero di studenti dei percorsi di eccellenza non è programmato, fatto salvo il rispetto della programmazione degli accessi per i Corsi di Studio che lo prevedono.
4. Al momento della laurea viene rilasciato allo studente che ha seguito un percorso di eccellenza uno specifico attestato.
5. Le norme relative all'istituzione e organizzazione dei Percorsi di Eccellenza sono contenute in un apposito regolamento di ateneo.

ART. 16

Crediti Formativi Universitari

1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20%, è possibile qualora i decreti ministeriali lo consentano.
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.

3. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata, per ciascun corso di studio, dal relativo ordinamento didattico. Tale frazione, comunque, non dovrebbe essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

4. Nel carico standard corrispondente a un credito possono rientrare:

a) almeno 7 ore e non più di 12 dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio individuale;

b) almeno 12 ore e non più di 20 dedicate a esercitazioni o attività assistite equivalenti; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio e alla rielaborazione personale;

c) almeno 15 e fino a 25 ore per pratica individuale in laboratorio, preparazione della prova finale, tirocini;

5. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

6. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

ART. 17

Riconoscimento dei crediti e dei titoli accademici esteri

1. I Consigli di corso di studio deliberano sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro ateneo, di passaggio ad altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro ateneo italiano o straniero, anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale. In ogni caso deve essere assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

2. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.

3. I Consigli di corso di studio deliberano altresì sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito il titolo di studio presso l'Ateneo o in altra università italiana e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al corso di studio prescelto. I crediti eventualmente conseguiti non riconosciuti ai

fini del conseguimento del titolo di studi rimangono comunque registrati nella carriera scolastica dell'interessato.

4. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi ai sensi della legge 21 luglio 2002, n. 148.

5. Possono essere riconosciuti come crediti, nella misura stabilita dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio e secondo criteri predeterminati nei Regolamenti dei corsi, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Ateneo abbia concorso. **Non possono comunque essere riconosciuti più di 30 CFU per le lauree e 20 per le lauree magistrali. Il crediti riconosciuti per le lauree possono superare i 30 e raggiungere un massimo di 45 in presenza di specifiche convenzioni approvate dal Senato accademico.** La disciplina di dettaglio del riconoscimento dei crediti è contenuta nei Regolamenti didattici dei corsi di studio.

6. Coloro i quali abbiano ottenuto presso università o istituti superiori esteri un titolo accademico di primo o secondo livello possono richiederne all'università di Pisa il riconoscimento totale o parziale. Su istanza dell'interessato, completa della documentazione prevista di rito, il consiglio di corso di studio competente può dichiarare il titolo accademico estero equipollente ad un titolo rilasciato dall'Università di Pisa, ovvero deliberare il riconoscimento parziale dei crediti conseguiti nell'università estera, ammettendo l'interessato all'iscrizione al corso di studi richiesto. Il riconoscimento totale del titolo e quindi l'equipollenza, è disposta dal Rettore con apposito decreto.

(Articolo 12 bis nostro RDA " Titoli accademici esteri -riconoscimenti parziali ed equipollenze)

ART. 18

Requisiti di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale, attività formative propedeutiche e integrative

1. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

2. Per l'iscrizione ad un Corso di Laurea, sono altresì richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Gli Ordinamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e le competenti strutture didattiche ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche come successivamente indicate. Se la verifica non è positiva, possono essere indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche a studenti dei Corsi di Laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.

3. Allo scopo di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi le strutture didattiche possono prevedere l'istituzione di attività formative integrative. Le attività formative propedeutiche ed integrative possono essere svolte anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.

4. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea magistrale occorre essere in possesso della Laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

5. Nel caso di Corsi di Laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'Ordinamento didattico del corso di studio, definisce specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione dello studente.

6. I requisiti curriculari possono essere espressi in termini di numero minimo di CFU acquisiti in determinati settori. Devono anche essere indicati corsi di laurea o classi di laurea di primo livello che automaticamente verificano i requisiti di accesso o che li verificano se il curriculum seguito dallo studente sia stato del tipo metodologico. Possono essere previsti colloqui di ammissione per valutare eventuali carenze nella preparazione dello studente. Le modalità di acquisizione dei requisiti mancanti sono stabilite dal Senato accademico.

7. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 4, viene consentita l'ammissione ad un Corso di Laurea magistrale con il solo possesso del diploma di scuola secondaria superiore soltanto per i corsi di studio a ciclo unico.

CAPO IV – PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E VERIFICA DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Art. 19

Programmazione e coordinamento della didattica (art. 2 nostro RDA riformulato)

1. Entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno i consigli di Facoltà, con riferimento ai Corsi di studio per i quali si è deliberata l'attivazione per il successivo anno accademico, programmano, sulla base delle indicazioni e delle proposte dei Consigli di corso di studio interessati, le relative attività formative. Essi stabiliscono in particolare gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, provvedendo, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, alla attribuzione delle incombenze didattiche ed organizzative di spettanza dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le attività

integrative, di orientamento e di tutorato. In particolare la programmazione deve contenere i seguenti punti:

a) l'elenco delle attività formative attivate, con l'indicazione di quelle da affidare a docenza esterna;

b) l'allocazione delle attività formative nei semestri;

c) per gli insegnamenti tenuti da docenti interni, la designazione del professore ufficiale di ciascun insegnamento o modulo e, nel caso di insegnamenti suddivisi in moduli, del responsabile del corso;

d) l'indicazione degli insegnamenti condivisi e mutuati.

e) l'indicazione dei ricercatori che svolgono attività integrative nell'ambito degli insegnamenti e del personale che svolge attività di supporto alla didattica;

f) la composizione delle commissioni di esame di ciascun corso;

g) il programma di ciascun insegnamento attivato, coerente coi crediti e con gli obiettivi formativi ad esso attribuiti nel regolamento didattico del corso, e adeguatamente differenziato dai programmi degli altri insegnamenti del corso di studio, proposto dal rispettivo professore ufficiale o, nel caso di corsi suddivisi in moduli, predisposto in modo coordinato dai rispettivi professori ufficiali;

2. Non possono essere attivati corsi di insegnamento di lauree triennali per i quali siano stati sostenuti meno di 20 esami complessivamente negli ultimi tre anni. In caso di attivazione di corsi di insegnamento aventi le caratteristiche su indicate, essi devono rappresentare un affidamento didattico aggiuntivo per docenti che come compito istituzionale impartiscono attività formative corrispondenti ad almeno 12 CFU.

3. Il ricorso per la copertura di insegnamenti a docenti non in servizio presso l'ateneo o a collaborazioni esterne, da attuarsi con le procedure previste dalla normativa in vigore, deve essere limitato ai casi in cui esso risulti di assoluta necessità ai fini dell'applicazione dei rispettivi ordinamenti didattici. Il numero di CFU corrispondenti ad attività tenute da professori a contratto in ogni corso di studio non può comunque essere superiore al 20% dei CFU corrispondenti al corso di studio: 36 (20% di 180) per le lauree, 24 (20% di 120) per le lauree magistrali etc. Eventuali deroghe devono essere approvate dal senato accademico.

4. Gli insegnamenti si svolgono di norma entro un singolo semestre, ovvero si prolungano sull'arco di due semestri, in modo funzionale alle esigenze e alle caratteristiche specifiche del corso.

5. Gli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere sdoppiati quando la numerosità degli studenti supera la numerosità massima della classe cui i corsi appartengono, così come definita dalla normativa ministeriale. I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi d'insegnamento e di esame.

6. **Nel rispetto dei requisiti necessari e coordinando opportunamente il calendario delle attività didattiche, è possibile per ragioni di efficienza e razionalizzazione mettere a comune un insegnamento fra due o più corsi di studio, sotto la responsabilità del medesimo docente.**
7. **Qualora in un dato anno accademico non sia possibile attivare un insegnamento previsto nel regolamento di un corso di studio, è possibile mutuarlo da un altro insegnamento, avente contenuti analoghi e di norma un uguale peso in crediti, attivato in un altro corso di studio. Il ricorso al meccanismo della mutuaione deve rivestire carattere di eccezionalità e non è comunque consentito fra livelli diversi di laurea.**
8. **Le condivisioni e le mutazioni sono deliberate dai Consigli di Facoltà interessati.**
9. I documenti di relativi alla programmazione didattica sono diffusi a cura dell'Università prima dell'inizio delle iscrizioni all'anno accademico di riferimento.

Articolo 20

Calendari, durate e validità delle attività didattiche (Articolo 4 nostro RDA)

1. Ai fini didattici l'inizio dell'anno accademico è fissato al primo ottobre di ogni anno. L'anno accademico è suddiviso convenzionalmente in due semestri: l'inizio del primo semestre coincide con l'inizio dell'anno accademico, l'inizio del secondo semestre è fissato al primo marzo. Il senato accademico determina, entro il 31 marzo di ogni anno, i periodi dell'anno accademico durante i quali l'attività didattica dell'intero ateneo è sospesa. Determina altresì i termini e le procedure per le iscrizioni e le immatricolazioni, per i trasferimenti e per i passaggi di corso di studio, e, sentite le facoltà interessate, le date delle prove eventualmente richieste per l'ammissione ai corsi di studio.
2. Per ciascun anno accademico ogni corso di studio, nell'ambito del coordinamento esercitato dal consiglio di facoltà e nel rispetto delle delibere del senato accademico in materia, determina il proprio calendario didattico. Il calendario didattico specifica i periodi riservati alle attività didattiche in aula o laboratorio, i periodi riservati agli esami di profitto, le date degli esami per il conseguimento del titolo di studio. L'inizio delle attività didattiche in presenza, ad eccezione di quelle di valutazione, non può in nessun caso essere fissato: per il primo semestre, in data anteriore al 15 settembre o posteriore al 15 ottobre; per il secondo semestre, in data anteriore al 15 febbraio o posteriore al 15 marzo. I periodi destinati alle attività didattiche in aula o laboratorio e i periodi destinati agli esami di profitto non potranno prevedere sovrapposizioni temporali, tranne che per gli esami riservati agli studenti fuori corso o lavoratori.
3. Ogni corso di studio, nell'ambito del coordinamento esercitato dal consiglio di facoltà e nel rispetto del calendario didattico, determina gli orari delle lezioni ed esercitazioni e le date degli esami di profitto dei singoli corsi. In accordo con i

singoli docenti determina altresì il quadro degli orari di ricevimento degli studenti per attività tutoriali.

4. La durata delle attività didattiche in presenza relative ad ogni corso di studio non può essere inferiore ad undici settimane effettive per ciascun semestre.

Articolo 21

Orari ed agenda delle attività didattiche (Articolo 5 nostro RDA con adeguamento comma 2)

1. Le attività didattiche sono organizzate in modo da non iniziare prima delle ore 8:30 e da terminare entro le ore 19, assicurando una congrua interruzione per il pranzo e tenendo conto della necessità di agevolare il lavoro degli studenti anche con riferimento alle esigenze degli studenti pendolari.
2. Ogni docente è tenuto a registrare **sul sito dell'ateneo predisposto a tale scopo** il giorno, l'ora e il luogo in cui ha svolto le sue lezioni od esercitazioni ed una sommaria indicazione degli argomenti trattati. Se un docente o un ricercatore, durante il periodo destinato all'attività didattica (lezioni- esami), intende assentarsi per più di una settimana, deve chiedere preventivamente l'autorizzazione del consiglio di corso di studio o, nel caso di una pluralità di corsi di studio interessati, del consiglio di facoltà, indicando i motivi dell'assenza, le modalità della sua eventuale sostituzione nello svolgimento delle attività didattiche, nonché le modalità eventuali di recupero delle ore di attività non effettuate

Articolo 22

Valutazione delle attività didattiche (Articolo 3 nostro RDA)

1. Il senato accademico, anche sulla base della relazione del nucleo di valutazione di cui all'art. 5, comma 22, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, determina periodicamente i dati e gli indicatori quantitativi e qualitativi idonei a valutare l'efficienza e l'efficacia delle attività didattiche condotte nei corsi di studio. Tali dati ed indicatori vengono annualmente trasmessi ai presidenti dei corsi di studio, i quali, sentite le commissioni didattiche di corso di studio, predisporranno e sottoporranno all'approvazione dei rispettivi consigli una relazione di analisi e commento. La relazione sarà trasmessa al preside di facoltà interessato e al rettore, che la rende disponibile ai membri del senato accademico, del consiglio degli studenti e del suddetto nucleo di valutazione.
2. I presidi di facoltà, sulla base delle relazioni di cui al precedente comma, sentite le commissioni didattiche, predispongono e sottopongono all'approvazione del consiglio di facoltà, entro i termini stabiliti dal senato accademico, una relazione complessiva sulla didattica della facoltà. Tale relazione è trasmessa al rettore, che la sottopone all'esame del senato accademico, del consiglio degli studenti e del nucleo di valutazione. Ove la commissione didattica lo ritenesse opportuno, può approvare una propria relazione complessiva sulla didattica della facoltà che è trasmessa al rettore unitamente a quella approvata dal consiglio di facoltà.

3. Il senato accademico, per l'intero ateneo, le facoltà e i singoli corsi di studio rilevano regolarmente, mediante questionari, i dati concernenti la valutazione degli studenti sull'attività didattica. I risultati di tale rilevamento sono utilizzati nelle relazioni di cui ai precedenti commi.

CAPO VI – VERIFICHE DI PROFITTO E PROVA FINALE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

Art. 23

Verifiche di profitto (art. 6 nostro RDA con abrogazione di alcuni commi e periodi e con aggiunta dei commi 1, 2 e 22)

1. I Regolamenti dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini della prosecuzione della loro carriera scolastica e della acquisizione da parte loro dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.
2. A seconda di quanto disposto dai Regolamenti dei corsi di studio, gli accertamenti possono dare luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio di idoneità o con valutazione sufficiente, discreto, buono, ottimo.
3. L'esame finale di un insegnamento deve essere ordinato in modo da accertare la preparazione del candidato sui contenuti dell'insegnamento come precisati nel programma del corso stesso. La commissione di esame non può prendere visione delle votazioni riportate dal candidato negli altri esami prima di esprimere il proprio giudizio. È cura della commissione d' esame assicurare l'omogeneità delle prove e dei criteri di valutazione nei vari appelli dello stesso esame.
4. La conduzione dell'esame da parte della commissione deve essere in ogni caso rispettosa della personalità e della sensibilità del candidato. È dovere degli studenti attenersi ad un comportamento leale e corretto nei confronti della commissione d'esame.
5. L'esame consiste di una o più prove, scritte, orali, pratiche. Le specifiche modalità di svolgimento di ciascun esame sono contenute nel **regolamento didattico del corso di studio**.
6. La valutazione dell'esito dell'esame e, in caso di esito positivo, la relativa votazione, compresa tra diciotto e trenta, è stabilita collegialmente dai componenti della commissione presenti all'esame. Ogni componente dispone di un voto tra zero e trenta; l'esame è superato se la media tra i voti è eguale o superiore a diciotto. Il voto è; dato dalla media arrotondata all'intero più vicino. Può essere concessa la lode all'unanimità. Per i candidati che non hanno superato

l'esame non si indica nel verbale alcuna votazione numerica. L'esame finale relativo a corsi composti da più moduli è svolto in forma unitaria.

7. I regolamenti dei corsi di studio possono prevedere un unico esame finale per più insegnamenti, ma in tal caso deve comunque essere accertata e valutata la preparazione sui contenuti dei singoli insegnamenti.
8. Gli esami di profitto sono organizzati in appelli. Nel caso dei corsi di laurea e laurea **e laurea magistrale**, per ogni corso di insegnamento devono essere previsti, senza contare le eventuali prove in itinere, non meno di due appelli distinti al termine delle attività didattiche di ciascuno dei due semestri di cui all' art. 20, comma 2; dovrà inoltre essere previsto almeno un appello nel mese di settembre. Per i corsi di insegnamento che non prevedono prove in itinere il numero degli appelli non potrà comunque essere inferiore a sei. Tra le date d'inizio degli appelli devono trascorrere almeno venti giorni e ogni appello deve prevedere la possibilità per lo studente di sostenere tutte le prove, fatta eccezione eventualmente per quelle di complessa esecuzione relative ai corsi a frequenza obbligatoria. **Tale intervallo può essere ridotto fino ad un minimo di quindici giorni per particolari esigenze di singoli corsi di insegnamento a seguito di motivata deliberazione del consiglio di facoltà di riferimento.**
9. Il numero complessivo degli appelli di ciascun corso di insegnamento viene determinato in sede di programmazione didattica annuale, su parere conforme della commissione didattica competente, in coerenza con il regolamento didattico di corso di studio e con le modalità delle eventuali sperimentazioni didattiche previste. Qualora, anche in seguito a rinvii, l'organo deliberante non ritenga di conformarsi al parere della commissione didattica paritetica la decisione sul numero degli appelli di esame è rimessa al senato accademico.
10. Le prove d'esame devono svolgersi esclusivamente nell'ambito dei periodi ad esse destinati nel calendario didattico, salva la possibilità di prolungamenti eccezionali nel caso di forte affollamento e rispettando comunque la continuità delle operazioni di esame, e salva la possibilità di fissare appelli aggiuntivi riservati esclusivamente agli studenti fuori corso **e studenti lavoratori**.
11. Nel caso dei corsi di studio istituiti precedentemente all'entrata in vigore del D.M. 509/99, per ogni corso di insegnamento devono essere previsti almeno sei appelli
12. Le date di svolgimento degli appelli d'esame di ciascun corso di insegnamento, di cui all'art. 4.3, devono essere pubblicate con almeno novanta giorni di anticipo rispetto all'inizio del periodo di esami. Eventuali successive modifiche del calendario non possono prevedere l'anticipazione delle prove rispetto alla data prevista, né una posticipazione superiore ai sette giorni e devono comunque essere comunicate per iscritto al presidente del consiglio di corso di studio e al preside di facoltà. In assenza di rilievi, il presidente della commissione d' esame provvede a dare adeguata pubblicità alla suddetta posticipazione
13. Nel caso di prove scritte, la commissione d'esame rende pubblico e consultabile, dopo la prova, un elaborato tipo che risponda alla prova d' esame proposta.
14. In caso di mancato superamento di un esame ed in caso di esame non concluso, rilevati nelle forme di cui all'art. 6.24, allo studente deve essere consentita la possibilità di sostenere l'esame nell' appello successivo. I consigli di facoltà, su proposta dei consigli di corso di studio interessati e sentite le commissioni didattiche, possono introdurre limitazioni alla suddetta possibilità, garantendo tuttavia allo studente un minimo di quattro occasioni d'esame tra le sei ordinariamente previste all'art. 6.7.
15. Entro tre anni dal termine del corso d'insegnamento ogni studente ha diritto, su sua richiesta avanzata all'inizio dell'appello, di essere esaminato su uno dei programmi sviluppati negli ultimi tre anni. Le modalità d'esame rimangono però quelle dell'anno in cui l'esame viene sostenuto.

16. Al candidato deve essere consentito di rinunciare a proseguire l'esame in ogni fase del suo svolgimento. La rinuncia a proseguire l'esame da parte del candidato viene rilevata e registrata a soli fini statistici e non comporta alcuna conseguenza di carattere amministrativo. In particolare essa non viene riportata sul libretto personale dello studente, né nei certificati di carriera scolastica, se non a richiesta dello studente medesimo, compresi quelli forniti dalla segreteria alla commissione di esame di laurea o diploma.
17. Le commissioni d'esame sono formate da professori e ricercatori del settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento, o di settore affine, ed eventualmente da professori a contratto; ne possono fare parte, come supplenti, anche cultori della materia.
18. Le commissioni sono nominate dal preside di facoltà, o, su sua delega, dal presidente del consiglio di corso di studio cui afferisce il corso e sono composte da due o più membri dei quali uno è il professore ufficiale del corso. Per ogni commissione verranno indicati almeno due membri supplenti.
19. Le commissioni sono presiedute dal professore ufficiale dell'insegnamento.
20. Salvo quanto disposto al comma successivo, le prove orali degli esami devono essere sostenute alla presenza di almeno due membri della commissione, uno dei quali deve essere il presidente.
21. Nel caso di esami relativi a insegnamenti composti da più moduli, o relativi a più insegnamenti ai sensi del precedente comma 6, della commissione fanno parte come membri effettivi tutti i titolari dei moduli o degli insegnamenti, che devono essere tutti presenti alle prove orali. In questo caso l'atto di nomina stabilisce chi sia il presidente della commissione.
22. In caso di impedimento motivato del presidente il preside della facoltà, o, su sua delega, il presidente del consiglio di corso di studio, provvede alla nomina di un sostituto.
23. Gli esami sono pubblici e devono sempre tenersi in locali universitari accessibili al pubblico. Pubblica deve pure essere la comunicazione dell'esito dell'esame e della votazione.
24. Le commissioni rimangono in carica per un periodo, stabilito nell'atto di nomina, coincidente, di norma, con l'anno decorrente dalla data di inizio del primo appello d'esame successivo alla conclusione dell'insegnamento.
25. Per gli studenti che hanno positivamente sostenuto le prove in itinere, l'esame di profitto è normalmente costituito da uno scrutinio condotto dalla commissione sulla base delle risultanze documentali di tali prove, eventualmente integrate da un colloquio. Tale colloquio può essere sostenuto dallo studente anche in occasione di almeno due appelli successivi al termine delle lezioni.
26. **Per le valutazioni attraverso forme diverse dall'esame i regolamenti didattici dei corsi di studio individuano le modalità di svolgimento e i soggetti responsabili.**

Articolo 24

Condizioni di accesso agli esami di profitto e di loro verbalizzazione (art. 7 nostro RDA- non è stato ritenuto utile riportare il comma 1 relativo all'abolizione della firma di frequenza)

1. Quando i regolamenti dei corsi di studio prevedano obblighi definiti di frequenza per l'ammissione all'esame di singoli insegnamenti, il loro assolvimento viene attestato dal professore ufficiale sul libretto personale dello studente. La

commissione d'esame è tenuta a verificare la presenza sul libretto della suddetta attestazione di frequenza e, in mancanza, non può procedere alla verbalizzazione dell'esame.

2. Tutti gli esami superati dallo studente, facenti o non facenti parte del corso di studio cui lo studente è iscritto, vengono registrati nella sua carriera scolastica. Per il conseguimento del titolo, nella carriera dello studente devono risultare superati tutti gli esami indicati in uno dei piani di studio ufficiali del corso di studio o in un piano di studio personale proposto dallo studente e approvato dal consiglio del corso di studio. La certificazione della carriera scolastica può riportare l'indicazione di quali esami siano utili per il conseguimento del titolo di studio.
3. I regolamenti dei corsi di studio possono prevedere che l'ammissione all'esame di uno specifico corso sia subordinata al superamento dell'esame di uno o più corsi. Le propedeuticità da rispettare sono quelle previste dal regolamento didattico di corso di studio. Prima dell'inizio dell'esame la commissione informa il candidato di tali propedeuticità e del divieto di procedere alla verbalizzazione dell'esame qualora, al suo termine, non risulti dal libretto personale dello studente l'avvenuto superamento degli esami dei corsi propedeutici. Nel caso di esami verbalizzati in violazione delle regole di propedeuticità, l'Amministrazione ne informa il presidente del consiglio di corso di studio, che può procedere all'annullamento dell'esame.
4. Tutti gli studenti possono frequentare anche insegnamenti di corsi di studio diversi da quello al quale sono iscritti, ad eccezione degli insegnamenti dei corsi di studio per cui sia previsto un accesso limitato ai sensi della Legge 2 agosto 1999, n. 264, e salvo, per questi ultimi, motivato provvedimento adottato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio del corso di studi interessato.
5. Nel caso di posizione irregolare dello studente circa l'assolvimento dei suoi obblighi contributivi, il rettore dispone la sospensione dello studente dalla carriera scolastica, con nullità di ogni atto successivo alla data di notifica del decreto allo studente.
6. La verbalizzazione degli esami di un corso indica i seguenti dati: titolo e codice del corso; cognome, nome e matricola del candidato; valutazione riportata; data di svolgimento della prova finale d'esame; nomi e codici personali dei membri della commissione presenti e firma del presidente della commissione. La verbalizzazione deve avvenire subito dopo la conclusione della verifica e, preferibilmente, utilizzando anche la tessera magnetica di riconoscimento dello studente.
7. Sono altresì verbalizzati con le medesime modalità di cui al comma 23 gli esami non conclusi e gli esami non superati.
8. I dati relativi ai verbali d'esame vengono trasmessi dal presidente della commissione alla segreteria studenti entro tre giorni dalla conclusione di ogni singolo appello.

ART. 25

Esami finali di corso di studio (art. 8 nostro RDA aggiornato ai nuovi titoli)

1. Per conseguire la laurea o la laurea **magistrale** è necessario superare l'esame finale dei relativi corsi di studio. I requisiti per l'ammissione all'esame di laurea o di **laurea magistrale** sono stabiliti dagli ordinamenti didattici e dai regolamenti didattici dei corsi di studio. Per il conseguimento della laurea **magistrale** è

comunque prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

2. La prova finale del corso di studio è sostenuta innanzi ad una commissione formata da cinque docenti universitari, professori o ricercatori della facoltà interessata, di cui almeno tre siano professori di ruolo. Per ogni singolo candidato la commissione può essere integrata, fino ad un massimo di ulteriori due membri, da altri docenti universitari od esperti italiani o stranieri di alta qualificazione scientifica o professionale fatto salvo quanto previsto per gli esami che hanno valore di esame di stato.
3. La commissione è nominata dal preside della facoltà, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto. La presidenza della commissione spetta di norma al presidente del consiglio di corso di studio o al professore a ciò designato nell'atto di nomina, ovvero, se inclusi nella commissione, al rettore od al preside di facoltà.
4. Nella valutazione del candidato i membri della commissione devono tenere conto, oltre che del giudizio sull'esame finale di corso di studio, del curriculum di studi del candidato, secondo criteri generali contenuti nel regolamento didattico del corso di studio. Ogni membro della commissione dispone di un voto compreso tra zero e centodieci. La votazione finale viene determinata come media aritmetica dei voti attribuiti dai membri della commissione, con eventuale arrotondamento all'intero superiore. L' esame di laurea **e di laurea magistrale** è superato se la votazione finale non è inferiore a sessantasei. La commissione, all'unanimità, può concedere la lode.
5. In un anno solare devono essere previsti non meno di sei e non più di nove appelli di esami finali di corso di studio.

CAPO VI - STUDENTI

ART. 26

Orientamento e tutorato

1. Al fine di rendere più motivata e consapevole la scelta degli studi universitari da parte degli studenti delle scuole secondarie, l'Università promuove attività di orientamento in ingresso e di informazione della propria offerta formativa, anche mediante attività svolte in collaborazione con gli istituti di scuola secondaria superiore.

2. L'Università attua inoltre specifici progetti volti a facilitare l'inserimento professionale dei propri laureati. In particolare, tramite la raccolta via web dei dati relativi alle competenze acquisite e alle aspettative professionali, l'Università mira a realizzare un punto di incontro tra laureati e mondo del lavoro.

3. Presso ogni corso di studio è attivato un servizio di tutorato. Sono finalità del tutorato, ai sensi della normativa in vigore, orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, rendendoli attivamente partecipi del processo formativo e rimuovendo gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.

4. Gli obiettivi di cui sopra sono perseguiti nelle forme e secondo le modalità generali definite da un apposito Regolamento d'ateneo per il tutorato deliberato dal Senato accademico, e secondo norme specifiche stabilite da ciascun corso di studio.

ART. 27

Studente lavoratore

- 1. Al fine di migliorare l'accesso all'offerta didattica per gli studenti lavoratori iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, con apposito regolamento approvato dal Senato accademico è disciplinata la figura dello studente lavoratore e sono previste particolari disposizioni sugli appelli e sugli obblighi di frequenza, anche in deroga alle norme del presente regolamento.**

Art. 28

Mobilità studentesca

- 1. 1 L'Università promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi. In particolare, l'Università partecipa a tutti i programmi di formazione promossi dall'Unione europea, a diversi programmi di formazione promossi a livello extraeuropeo, nonché ai programmi di formazione promossi dal Ministero, che prevedono la possibilità per studenti e laureati di svolgere all'estero periodi di studio e tirocini, e cura l'accoglienza degli studenti provenienti da paesi esteri, anche extra europei.**
- 2. Inoltre, secondo quanto previsto da un apposito Regolamento di ateneo, l'Università bandisce concorsi per l'attribuzione di contributi di mobilità a laureandi che necessitino di svolgere parte del proprio lavoro di tesi presso istituzioni, enti, imprese, o aziende straniere con sede all'estero di adeguato livello scientifico e culturale.**

ART. 29

Corsi singoli (Articolo 10 nostro RDA)

- 1. Chiunque abbia compiuto il ventesimo anno di età, non sia iscritto a nessuna università italiana, ed abbia interesse ad accedere ai servizi didattici dell'Ateneo per ragioni culturali o di aggiornamento scientifico o professionale può chiedere l'iscrizione a specifiche attività formative, attivate nell'ambito di corsi di laurea e di laurea **magistrale**, che consentano di acquisire al massimo 25 crediti per anno accademico.**

2. Nel caso di corsi di studio ad accesso limitato l'accoglimento delle domande di iscrizione è subordinato al parere vincolante dell' organo accademico competente per ciascuna attività formativa, che valuta la compatibilità con le risorse logistiche a disposizione.
3. Il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, in sede di determinazione annuale delle tasse universitarie, fissa l'importo della contribuzione dovuta da coloro che si iscrivono a corsi singoli.
4. L'iscritto a corsi singoli:
 1. non gode dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni delle rappresentanze studentesche;
 2. può essere ammesso a fruire dei servizi destinati alla generalità degli studenti dell'Università di Pisa.
5. I crediti acquisiti a seguito di corsi singoli possono essere riconosciuti e, se inseriti in piano di studio, possono essere utilizzati per il conseguimento di successivi titoli di studio ma non possono dare diritto ad abbreviazioni dei corsi di studio.
6. I crediti acquisiti sono oggetto di certificazione da parte dell' amministrazione in base a criteri predeterminati. In particolare, per coloro che abbiano già conseguito un titolo accademico presso l' Università di Pisa, tali esami sono inseriti nella certificazione del loro curriculum".

ART. 30

Effetti della decadenza e della rinuncia **(Articolo 11 nostro RDA)**

10. L'Università di Pisa non applica l'istituto della decadenza dagli studi per inattività. I regolamenti di facoltà e di corso di studio possono prevedere limitazioni alla validità degli esami già sostenuti e/o delle firme di frequenza già acquisite da parte di studenti che non abbiano compiuto atti di carriera da più di otto anni accademici.
11. In caso di rinuncia agli studi o di decadenza, al momento dell' iscrizione gli studenti possono chiedere all'organo accademico competente il riconoscimento dei crediti acquisiti nella precedente carriera.

CAPO VII– CORSI INTERFACOLTA'

Articolo 31

Corsi di studio interfacoltà **(Articolo 9 bis nostro RDA con modifica comma 3)**

1. Un Corso di Studio Interfacoltà nasce da un progetto culturale interdisciplinare e vede la partecipazione di due o più Facoltà.
2. L'Ordinamento didattico del Corso di Studio Interfacoltà viene deliberato in fase costitutiva da tutte le Facoltà partecipanti e quindi dal Senato Accademico. Anche

le eventuali successive modifiche, proposte dal Consiglio di Corso di Studio, vengono deliberate da tutte le Facoltà partecipanti e quindi dal Senato.

- 3. Il Regolamento del Corso di Studio Interfacoltà viene deliberato in fase costitutiva da tutte le Facoltà partecipanti e approvato dal Senato accademico. Le successive modifiche sono approvate soltanto dal Consiglio del corso di studio qualora siano conformi alle norme legislative e regolamentari nazionali e al presente regolamento e non alterino la struttura del regolamento del corso di studio. Sono da considerarsi modifiche che alternano la struttura in particolare quelle relative al numero e alla tipologia dei curricula e alla quota didattica di cui al comma 4. Tutte le delibere del Corso di studio relative alle modifiche di regolamento sono inviate all'amministrazione per la verifica di conformità. Le modifiche che alterano la struttura del regolamento sono approvate dal Senato accademico su parere conforme delle facoltà.**

4. La quota didattica di una Facoltà in un Corso di Studio Interfacoltà definisce l'impegno della Facoltà nel Corso di Studio ed è specificata (in percentuale) nel Regolamento di Corso di Studio, tenendo conto sia dei CFU relativi ai corsi di insegnamento tenuti dai docenti della Facoltà nel Corso di Studio, sia del numero di docenti del Corso di Studio appartenenti alla Facoltà. In attesa dell'adeguamento dei Regolamenti dei corsi di studio la quota didattica è la risultante della somma dei CFU degli insegnamenti tenuti da docenti della Facoltà più il numero dei docenti appartenenti alla Facoltà moltiplicato per il fattore 3.
5. Tra le Facoltà coinvolte in un Corso di Studio Interfacoltà, vengono individuate le Facoltà di Riferimento. Una Facoltà è di Riferimento per un Corso di Studio Interfacoltà se a) la sua quota didattica è almeno pari alla metà della quota didattica della Facoltà con la quota didattica più alta e b) almeno un docente del Corso di Studio Interfacoltà appartiene alla Facoltà stessa.
6. Il Senato Accademico, sentite le Facoltà di Riferimento e su indicazione del Corso di Studio Interfacoltà, individua fra queste ultime una Facoltà di Gestione, alla quale vengono imputate le risorse per il Corso di Studio Interfacoltà, tenendo conto delle esigenze specifiche del corso dovute alla sua natura interdisciplinare. L'entità di tali risorse viene specificata al momento dell'assegnazione. Le somme assegnate al Corso di Studio Interfacoltà verranno amministrate in un capitolo separato del bilancio della Facoltà di Gestione. La specificazione delle risorse non avviene nel caso in cui via sia una sola Facoltà di Riferimento, pur in presenza di docenti di altre facoltà.
7. La programmazione didattica di un Corso di Studio Interfacoltà è proposta dal Consiglio di Corso di Studio ed è deliberata dalla Facoltà di Gestione. I bandi di insegnamento e gli affidamenti vengono deliberati dalla Facoltà di Gestione. L'attribuzione degli insegnamenti viene fatta su parere conforme del Consiglio di Corso di Studio Interfacoltà e nel rispetto della quota didattica, salvo diverso accordo tra le facoltà interessate. Se il docente non è membro della Facoltà di gestione, l'attribuzione dell'insegnamento deve essere autorizzata dalla Facoltà di appartenenza.
8. Per quanto riguarda la rappresentanza studentesca nelle Facoltà, gli studenti del Corso di Studio Interfacoltà fanno parte dell'elettorato attivo e passivo della Facoltà di Gestione.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai Corsi di Studio organizzati dall'Università di Pisa insieme ad altri soggetti e regolamentati da apposite convenzioni.

CAPO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32

Ulteriori competenze del senato accademico in materia didattica e nelle materie amministrative correlate (art. 12 nostro RDA)

1. Sono oggetto di delibera da parte del senato accademico le seguenti materie:
 - a) procedure e termini delle immatricolazioni ed iscrizioni;
 - b) procedure e termini per il trasferimento da o per altra università;
 - c) procedure e termini per il passaggio da un corso di studio ad un altro dell'Università di Pisa compreso l'eventuale riconoscimento degli esami sostenuti e dei corsi frequentati nel corso di studio di provenienza;
 - d) definizione delle diverse qualità di iscrizione dello studente e i relativi obblighi;
 - e) procedure di ricongiunzione delle carriere scolastiche;
 - f) il regolamento di disciplina degli studenti;
 - g) le procedure per il rilascio dei titoli accademici;
 - h) ogni altra materia didattica non esplicitamente prevista nel presente regolamento.

ART. 33

Norme transitorie

1. Tutte le norme del presente regolamento relative alle lauree e alle lauree magistrali si applicano, per quanto compatibili, alle lauree e alle lauree specialistiche istituite secondo il D.M. 509/99.

2. L'Università assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli Ordinamenti didattici preesistenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento didattico. L'Università assicura e disciplina la possibilità per tali studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di studio previsti dai nuovi Ordinamenti.

3. Le strutture didattiche possono riconoscere come crediti attività formative maturate in percorsi formativi di livello universitario pregressi, anche non completati.

4. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari o titoli equipollenti in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e vengono riconosciuti per il conseguimento della Laurea. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le Università, qualunque ne sia la durata.

ART. 34

Allegati al Regolamento didattico di Ateneo

1. Sono allegati al Regolamento didattico di ateneo:

- a) gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale istituiti nell'ateneo e dei corsi di laurea e di laurea specialistica istituiti ai sensi del D.M. 509/99 finché attivi;
- b) gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione istituite nell'ateneo.

ART. 35

Approvazione del Regolamento didattico di Ateneo

- 1. Il presente regolamento è deliberato dal Senato accademico ed emanato con decreto del Rettore, previa approvazione del Ministero ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990 n. 341.
- 2. Il presente regolamento è pubblicato sulla pagina web di ateneo dedicata ai regolamenti ed entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua emanazione, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di emanazione.
- 3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento didattico di ateneo emanato con D.R. 4 giugno 1998 n. 01/951 così come successivamente integrato e modificato.
- 4. Le modifiche al presente regolamento seguono la stessa procedura prevista per la sua emanazione.